

NOTIZIARIO

n.

31

2024

VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE 2024
Riepilogo delle modifiche introdotte dal decreto

NOTIZIE FLASH

TARI ATTIVITÀ STAGIONALI: QUANDO SPETTA LA RIDUZIONE

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21181/2024, ha specificato che il contribuente deve dimostrare di avere **diritto alla riduzione** della TARI se:

- ◆ l'attività ha carattere stagionale,
- ◆ viene svolta soltanto per una parte dell'anno.

A tal fine, deve produrre idonea documentazione che certifichi il requisito della stagionalità. Se tali indicazioni non sono soddisfatte, il tributo va **versato per intero**.

AGENTI: SUL PATTO DI NON CONCORRENZA VALE L'ACCORDO TRA LE PARTI

L'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro n. 23331/2024, interviene in una materia di pagamento dell'indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale, a seguito delle dimissioni dell'ex agente.

La Corte di Cassazione ha affermato che le modalità di pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza possono essere regolate liberamente dalle parti, anche derogando alle previsioni di legge.

La Corte ha ribadito che, in base alla giurisprudenza consolidata, la norma contenuta nell'articolo 1751 bis c.c. **non impone un pagamento separato e non è inderogabile**. È stato, infatti, chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, le parti possono stabilire modalità diverse di liquidazione dell'indennità, come il pagamento anticipato con le provvigioni.

Pertanto, ha confermato la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato di una quota dell'indennità insieme alle provvigioni.

VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE 2024

Nell'ottica di **utilizzare le sanzioni sulle omissioni ed evasioni contributive** per favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e **contrastare, così, il lavoro sommerso**, il Decreto – legge 2 marzo 2024 numero 19 (c.d. Decreto PNRR) ha introdotto **importanti modifiche all'apparato sanzionatorio** in materia di violazioni contributive.

In questa scheda ne riepiloghiamo il contenuto.

VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE: COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE 2024 CON IL DECRETO PNRR**PREMESSA**

I **contributi previdenziali e assistenziali** hanno come obiettivo quello di **finanziare le prestazioni economiche dell'INPS**, riconosciute a fronte di eventi che impediscono, in maniera temporanea¹ o definitiva, ai lavoratori di rendere la prestazione per cui sono stati assunti e, di conseguenza, di percepire la retribuzione.

Nella generalità dei casi, il versamento dei contributi all'INPS avviene a mezzo del modello F24, **entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui si riferisce la denuncia contributiva mensile.**

Il corretto e puntuale versamento dei contributi da parte dei **datori di lavoro** (quali **soggetti responsabili** del pagamento della quota a loro carico e di quella dovuta dai dipendenti) è assistito da un sistema sanzionatorio² che prevede, accanto a conseguenze civili, una serie di risvolti penali.

Infatti, i datori di lavoro sono considerati **come civilmente e penalmente responsabili del pagamento dei contributi** sia per la quota a loro carico che per quella in capo ai dipendenti.

¹ Si pensi ad esempio ai trattamenti pensionistici, alle indennità per malattia, maternità, paternità, congedo parentale, permessi ex Legge 104/1992.

² di cui alla Legge 23 dicembre 2000, numero 388 in materia di violazioni contributive.

Il c.d. Decreto PNRR³ ha previsto una serie di modifiche alla disciplina sanzionatoria contributiva, **decorrenti dal 1° settembre 2024**, per mitigare il regime sanzionatorio e promuovere il processo di regolarizzazione dei datori di lavoro.

Prima di entrare nel merito delle sanzioni a carico dei datori di lavoro è opportuno chiarire la differenza tra omissione ed evasione.

OMISSIONE CONTRIBUTIVA	semplice morosità. Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie
EVASIONE CONTRIBUTIVA	comportamento del datore di lavoro finalizzato a occultare il debito contributivo . Si concretizza a fronte di denunce obbligatorie o registrazioni omesse o non conformi al vero. I rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate vengono occultati con la volontà precisa di non versare contributi o premi. Le caratteristiche dell'evasione sono: <ol style="list-style-type: none"> 1. L'occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni imponibili grazie all'omissione di scritture o all'infedeltà delle registrazioni 2. L'intenzionalità del datore di lavoro, da intendersi come una condotta dolosa tale da complicare l'attività di vigilanza

LE SANZIONI CIVILI	In generale ⁴ , i datori di lavoro che , entro le scadenze di legge: <ol style="list-style-type: none"> 1. non provvedono al pagamento di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
---------------------------	---

³ D.L. 19/2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024 numero 52, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 numero 56, contenente "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza",

⁴ a norma dell'articolo 116, commi 8 – 18, Legge 23 dicembre 2000, numero 388

	<p>2. vi provvedono ma in misura inferiore al dovuto, incorrono in una serie di sanzioni civili, calcolate in misura percentuale sull'importo dei contributi/premi non versati e applicate in ragione d'anno.</p>								
<p>RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI</p>	<p>In determinate situazioni i datori di lavoro possono beneficiare di una riduzione delle sanzioni civili, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi.</p> <p>In particolare, la riduzione opera diminuendo le sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, nelle ipotesi e alle condizioni descritte in tabella:</p> <table border="1" data-bbox="427 813 1433 1865"> <thead> <tr> <th data-bbox="434 822 715 1003">MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO</th> <th data-bbox="721 822 1426 1003">CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="434 1012 715 1245"> <p>OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO</p> </td> <td data-bbox="721 1012 1426 1245"> <p>Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportate da prova documentale.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1254 715 1765"> <p>FATTO DOLOSO DEL TERZO</p> </td> <td data-bbox="721 1254 1426 1765"> <p>Condizioni per la riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato; ◆ Presentazione da parte dell'interessato della certificazione dell'autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia. <p>La riduzione è esclusa a fronte di una sentenza di archiviazione perché il fatto non sussiste o perché il terzo non lo ha commesso.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1774 715 1865"> <p>CRISI, RICONVERSIONE O</p> </td> <td data-bbox="721 1774 1426 1865"> <p>La situazione in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nei casi di crisi di imprese soggette alla CIGS deve </td> </tr> </tbody> </table>	MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO	CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE	<p>OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO</p>	<p>Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportate da prova documentale.</p>	<p>FATTO DOLOSO DEL TERZO</p>	<p>Condizioni per la riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato; ◆ Presentazione da parte dell'interessato della certificazione dell'autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia. <p>La riduzione è esclusa a fronte di una sentenza di archiviazione perché il fatto non sussiste o perché il terzo non lo ha commesso.</p>	<p>CRISI, RICONVERSIONE O</p>	<p>La situazione in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nei casi di crisi di imprese soggette alla CIGS deve
MOTIVI ALL'ORIGINE DEL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO	CONDIZIONI PER OTTENERE LA RIDUZIONE								
<p>OGGETTIVE INCERTEZZE SULLA RICORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO</p>	<p>Dubbi causati da contrastanti o sopravvenuti orientamenti della giurisprudenza o determinazioni amministrative, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportate da prova documentale.</p>								
<p>FATTO DOLOSO DEL TERZO</p>	<p>Condizioni per la riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato; ◆ Presentazione da parte dell'interessato della certificazione dell'autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia. <p>La riduzione è esclusa a fronte di una sentenza di archiviazione perché il fatto non sussiste o perché il terzo non lo ha commesso.</p>								
<p>CRISI, RICONVERSIONE O</p>	<p>La situazione in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nei casi di crisi di imprese soggette alla CIGS deve 								

	RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE	<p>essere comprovata da formali provvedimenti di concessione della CIGS;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ negli altri casi deve presentare particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore che rendono probabile l'insolvenza, comprovate dall'ITL territorialmente competente.
	OMISSIONI O EVASIONI NELLE IPOTESI DI PROCEDURE CONCORSUALI	<p>Condizioni per la riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'inadempienza dev'essere oggettivamente connessa alla procedura concorsuale; ◆ dev'essere accertata l'impossibilità di recupero integrale del credito per sanzione nella misura intera e per gli eventuali interessi di mora.
	OMISSIONI NELLE IPOTESI DI ENTI NON ECONOMICI E DI ENTI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI NON AVENTI FINI DI LUCRO	<p>Condizioni per la riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'omissione dev'essere oggettivamente causata dall'indisponibilità di un finanziamento pubblico non occasionale alla data prevista dalla legge per il versamento del premio; ◆ L'ente deve dimostrare il requisito della prevalenza complessiva dei finanziamenti pubblici ricevuti (almeno due terzi) mediante l'esibizione dei bilanci o di altra idonea documentazione contabile; ◆ I contributi omessi vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l'erogazione tardiva.

L'istruttoria sulla domanda di riduzione tiene conto dei seguenti **elementi**:

- ◆ **comportamento precedente** del datore di lavoro rispetto agli obblighi contributivi;
- ◆ **correttezza dei versamenti** contributivi;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ situazione patrimoniale complessiva; ◆ rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi; ◆ riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali o sulla ripresa dell'attività produttiva; ◆ importo delle somme da recuperare; ◆ incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito. 						
<p>LE SANZIONI CIVILI IN CASO DI OMISSIONE CONTRIBUTIVA</p>	<p>Nelle ipotesi di omissione contributiva la sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.</p> <p> Per effetto delle modifiche, dal 1° settembre 2024 se il pagamento dei contributi o premi è effettuato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. entro centoventi giorni, 2. in un'unica soluzione, 3. spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, <p>la maggiorazione non trova applicazione⁵.</p> <p>La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo senza che si sia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura di quelli di mora.</p>						
<p>LE SANZIONI CIVILI IN CASO DI EVASIONE CONTRIBUTIVA</p>	<p>Nelle seguenti ipotesi di evasione contributiva sono previste le seguenti sanzioni civili:</p> <table border="1" data-bbox="427 1559 1441 1805"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 1559 935 1619">IPOTESI</th> <th data-bbox="935 1559 1441 1619">SANZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 1619 935 1771">evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero</td> <td data-bbox="935 1619 1441 1771">30%, entro la misura massima del 60% dei contributi dovuti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1771 935 1805">evasione denunciata spontaneamente</td> <td data-bbox="935 1771 1441 1805">dal 01.09.2024 se il versamento di</td> </tr> </tbody> </table>	IPOTESI	SANZIONI	evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero	30%, entro la misura massima del 60% dei contributi dovuti	evasione denunciata spontaneamente	dal 01.09.2024 se il versamento di
IPOTESI	SANZIONI						
evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero	30%, entro la misura massima del 60% dei contributi dovuti						
evasione denunciata spontaneamente	dal 01.09.2024 se il versamento di						

⁵ art. 30, comma 1, lettera b) del D.L. 19/2024.

	<p>prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa</p>	<p>contributi e premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia stessa la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 7,5%;</p>
	<p>situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive</p>	<p>se il pagamento dei contributi è effettuato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione è previsto il versamento della sanzione civile nella misura del 50%;</p>
	<p>mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa</p>	<p>sempreché il versamento dei contributi o dei premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.</p>